

CONVENZIONE QUADRO

di formazione ed orientamento nelle professioni legali

TRA

La Scuola di specializzazione per le professioni legali della Università degli studi Roma Tre
(di seguito denominata SSPL) **in persona del Direttore prof.ssa Maria Alessandra Sandulli**

E

il Tribunale Ordinario di Roma (di seguito denominato Ufficio Giudiziario Ospitante) **in persona**
del suo Presidente dott. Roberto Reali

PREMESSO CHE

Le Parti convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra l'attività di formazione post universitaria e di ricerca e gli uffici giudiziari, al fine di migliorare il livello della preparazione teorica e la capacità di concretizzarla nelle professioni legali, nonché, la qualità dei processi formativi.

In particolare:

1. espresso interesse della Scuola è quello di arricchire l'esperienza formativa dei propri iscritti e di agevolare le loro scelte professionali mediante la conoscenza diretta degli uffici giudiziari;
2. espresso interesse dell'Ufficio Giudiziario Ospitante è far sì che i suindicati iscritti acquisiscano una diretta conoscenza dei problemi connessi con le professioni forensi e con l'organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue

ART.1 – Tipologie di tirocinio

L'Ufficio Giudiziario Ospitante accoglierà periodicamente presso le proprie strutture, in qualità di tirocinanti gli iscritti alla SSPL, per la realizzazione di progetti di formazione od orientamento relativi al tirocinio previsto e regolato dall'art 37, comma 4, d.l. 6 luglio 2011, n. 98;

ART. 2 – Durata del tirocinio

Il tirocinio avrà durata equivalente a 500 ore di attività, distribuite su più mesi da individuarsi all'atto dell'inizio dello stesso e decorrerà dalla sottoscrizione della scheda di adesione da parte del tirocinante

ART. 3 – Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio

I contenuti e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificati nell'Allegato 1 Progetto di formazione e di orientamento che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Nel predetto Allegato sono indicati tra l'altro:

- i dati identificativi del tirocinante;
- gli obiettivi e le modalità del tirocinio.

Sarà comunque possibile per l'Ufficio Giudiziario Ospitante stabilire in dettaglio le specifiche modalità di svolgimento del tirocinio in uno dei propri settori.

ART. 4 – Assicurazione

La scuola garantisce che i tirocinanti di cui alla presente convenzione usufruiscono di un'assicurazione che copre tutti i rischi per infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, esonerando espressamente l'Ufficio giudiziario Ospitante da ogni responsabilità.

ART. 5 – Trasmissione della copia della convenzione

La scuola si impegna a trasmettere copia della convenzione alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 6 – Referenti del tirocinio

La scuola indica quale proprio referente dei tirocini con l'Ufficio Giudiziario Ospitante il prof. Gianluca Bertolotti

L'Ufficio Giudiziario Ospitante indica come proprio referente il dott. Giovanni De Petra

ART. 7 – Obblighi del tirocinante

Il tirocinante dovrà:

- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso l'Ufficio Giudiziario Ospitante;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio in ordine ad ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza nel corso e a causa del tirocinio, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i casi giudiziari e i dati personali delle parti e dei loro procuratori, l'organizzazione degli uffici e la rete informativa, le disposizioni interne e le prassi applicative;

ART. 8 – Interruzione unilaterale del tirocinio

Le parti si danno reciprocamente atto che il tirocinio, in quanto integrazione del processo di formazione post universitario e di orientamento professionale nelle professioni legali, non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Pertanto, in presenza di giustificati motivi e dietro contestuale dichiarazione scritta, lo svolgimento del tirocinio potrà essere interrotto unilateralmente dall'Ufficio Giudiziario Ospitante e dal tirocinante, mediante comunicazione scritta diretta anche alla Scuola.

ART. 9 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha la durata di tre anni.

ART. 10 – Trattamento dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentono che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ufficio Giudiziario Ospitante e l'Università.

Le parti dichiarano di essere informate sulle disposizioni dettate dal d.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

ART. 11 – Rinvio alla legislazione vigente in materia

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia (art. 37, d.l. n. 98/2011; art. 15, d.P.R. n. 3/1957; art. 18 l. n. 196/1997 e successive disposizioni attuative).

Roma 13 Ottobre 2022

**Scuola di specializzazione per le professioni legali
Università degli studi Roma Tre
La Direttrice
prof.ssa Maria Alessandra Sandulli**

**Tribunale Ordinario di Roma
Il Presidente
dott. Roberto Reali**

ALLEGATO 1

PROGETTO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO dei tirocinanti ex art. 37, d.l. n. 98/2011

Nominativo del tirocinante

Nato a _____ il _____

Residente in _____

Cod. fiscale _____

Email: _____

Ufficio Giudiziario Ospitante: Tribunale di Roma

Sede del tirocinio: Tribunale di Roma

Tipologia di Tirocinio: tirocinio ex art. 37, comma 4, d.l. n. 98/2011

Decorrenza del periodo di tirocinio: dal _____

OBIETTIVI E MODALITÀ DEL TIROCINIO

Il tirocinante verrà assegnato ad uno o più magistrati in servizio (tutor) e svolgerà, sotto la guida del giudice affidatario, attività di assistenza e di studio comprendente la ricerca di precedenti dottrinali e giurisprudenziali e la predisposizione di atti, dati e documenti anche preparatori per l'udienza, partecipando eventualmente anche alle attività di udienza.

All'esito del tirocinio dovrà dimostrare di aver acquisito la capacità tecnico-giuridica per la soluzione di problemi di diritto di difficoltà medio-elevata e le tecniche di studio, impostazione e redazione degli atti giudiziari.

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

- Seguire le indicazioni dei tutor;
- Mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio in ordine ad ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza nel corso e a causa del tirocinio, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i casi giudiziari e i dati personali delle parti e dei loro procuratori, l'organizzazione degli uffici e la rete informativa, le disposizioni interne e le prassi applicative; gli obblighi di riservatezza perdurano anche una volta cessato il periodo di tirocinio;
- rispettare i regolamenti dell'Ospitante e le norme in materie di igiene e sicurezza.

RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DI PERIODI DI FREQUENZA DELLA SSPL

Nel caso in cui lo studente della SSPL della Università degli studi Roma Tre richieda di sostituire periodi di frequenza della Scuola con il periodo di tirocinio ex art. 37, comma 4, d.l. n. 98/2011, è consapevole del fatto che il beneficio sarà concesso solo nel caso in cui la valutazione del tirocinio ad opera del Tribunale di Roma sia positiva.

COPERTURA ASSICURATIVA

Il tirocinante dichiara di essere iscritto alla SSPL della Università degli studi Roma Tre, di avere la copertura assicurativa ed esonera l'Ufficio Giudiziario Ospitante da ogni responsabilità

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante